

legge regionale n. 5/2008, fino al centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. c) della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della stessa legge.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

DECRETO 6 dicembre 2012, n. 209

**Associazione “Avviso Pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. Delega a partecipare alle sedute dell'assemblea nazionale.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto dell'Associazione “Avviso Pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, approvato il 19 novembre 2010, e in particolare l'articolo 8 che stabilisce che l'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente Socio ordinario o Socio collaboratore;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 711 del 06 agosto 2012, con cui la Regione Toscana aderisce per l'anno 2012 all'Associazione “Avviso Pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;

Vista la legge regionale n. 20 del 28 aprile 2008 “Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale,” che all'articolo 13 stabilisce che la Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta o l'assessore da lui delegato e che, in caso di impedimento di quest'ultimo, il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente;

Considerato che la materia “Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità” è di competenza diretta del Presidente della Giunta Regionale;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 209 del 01 dicembre 2011, con cui, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, il Dirigente regionale Ezio Vinicio Biagi, Coordinatore dell'Area “Progetti speciali regionali” della Direzione Generale della Presidenza, allora competente in materia

di cultura della legalità, è stato delegato a partecipare alle sedute dell'Assemblea nazionale dell'Associazione in interesse;

Considerato che la cultura della legalità è oggi di competenza del Settore “Politiche di Welfare regionale e cultura della legalità” della Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”;

Ritenuto opportuno, pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, delegare il Dirigente regionale Giovanni Pasqualetti, Responsabile del Settore “Politiche di Welfare regionale e cultura della legalità” della Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, con competenze in materia di cultura della legalità, a partecipare alle sedute dell'Assemblea nazionale dell'Associazione “Avviso Pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, il Dirigente regionale Giovanni Pasqualetti, Responsabile del Settore “Politiche di Welfare regionale e cultura della legalità” della Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, con competenze in materia di cultura della legalità, è delegato a partecipare alle sedute dell'Assemblea nazionale dell'Associazione “Avviso Pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1 – lett c) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima legge regionale.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

## GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2012, n. 1064

**Decreto legislativo 8 marzo 2010, n. 61 recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”. Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP relative alla campagna vendemmiale 2012/2013.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 marzo 2009 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”;

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e in particolare gli articoli 12 e 14 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni dei prodotti a Denominazione di origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP);

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs n. 61/2010 che prevede che la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP sia effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo e che venga resa disponibile alle Regioni ed agli altri Enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOP e IGP, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza;

Visto il DM 16 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del D.lgs 61/2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Visto il modello di dichiarazione unico per la vendemmia e produzione relativo alla campagna vendemmiale 2012/2013 approvato con decreto del direttore di Artea n. 123 del 1 ottobre 2012 ;

Rilevato che tale modello e' strutturato anche per consentire la rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP;

Ritenuto pertanto opportuno che il modello di dichiarazione unico predisposto da Artea venga utilizzato anche per la rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP;

Considerato che in Regione Toscana ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 532 del 14 luglio 2008 e successive modificazioni si è conclusa al 15 gennaio 2009 l'operazione di strutturazione dello schedario viticolo, attraverso l'allineamento dei dati del potenziale viticolo con le informazioni inerenti gli albi dei vigneti DOP ed elenchi delle vigne IGP e le informazioni contenute nel fascicolo elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 689 del 30 luglio 2012 con la quale è stato approvato il "Piano operativo

per l'allineamento fra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e la superficie dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel GIS (articolo 31, comma 4 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 - articolo 22 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010);

Richiamato l'articolo 4 comma 11 del DM 16 dicembre 2010 che prevede che laddove non sia possibile l'identificazione certa delle superfici vitate oggetto di dichiarazione di vendemmia e/o produzione e di rivendicazione attraverso il sistema GIS, ai fini della rivendicazione, sia possibile utilizzare in via provvisoria il dato dichiarato dal produttore;

Richiamato il punto 3.1 dell'allegato A approvato con la citata deliberazione Giunta Regionale n. 689 del 30 luglio 2012, in cui si dispone che ai fini della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione e per la rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP limitatamente alla vendemmia 2012 il dato di superficie da prendere come riferimento è quello registrato nello schedario vitivinicolo di cui alla legge L.R. 9/09 sopra citata, in considerazione che le operazioni di allineamento tra il dato alfanumerico presente nello schedario e il dato grafico (GIS) in Toscana sono tuttora in corso;

Richiamato l'articolo 10 commi 1 e 2 della L.R. 9/09 sopra citata che dispone che le superfici vitate destinate alla produzione dei vini DOP ed IGP devono essere iscritte agli albi dei vini DOP e agli elenchi delle vigne IGP ai fini della rivendicazione dei rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 653 del 23 luglio 2012 "Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo di fermentazione e rifermentazione per la campagna 2012" che stabilisce che per la campagna vendemmiale 2012, il periodo vendemmiale decorre dal 1 agosto 2012 fino al 31 dicembre 2012;

Richiamato l'articolo 15 comma 1 del DM 16 dicembre 2010 che stabilisce che la rivendicazione delle produzioni dei vini a DOP e IGP venga effettuata con riferimento al "vigneto", inteso ai fini della rivendicazione, come insieme di unità vitate compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione;

Richiamato l'articolo 18 del DM 16 dicembre 2010 che prevede che tra varie DOP e IGP coesistenti sulle medesime aree di produzione, il sistema informativo assicuri di rivendicare le produzioni a DOP e/o IGP, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e che nel caso in cui da uno stesso vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOP e IGP sia applicato l'abbattimento di resa previsto dall'articolo 14, comma 3 del D.lgs 61/2010;

Rilevato che i controlli effettuati dal sistema informativo di Artea sulla dichiarazioni vitivinicola non possono essere esaustivi di tutte le disposizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP;

Richiamata pertanto la necessità, che in fase di compilazione della dichiarazione vitivinicola, il produttore garantisca il rispetto delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP;

Richiamato l'articolo 6 comma 8 del D.lgs 61/2010 che stabilisce che la menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale possa essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale;

Visto l'elenco positivo regionale delle vigne valido per la campagna vitivinicola 2012/2013 pubblicato sul sito di Artea;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di disporre per la campagna vendemmiale 2012/2013 che:

a) la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP sia effettuata, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009 mediante il modello di dichiarazione unico per la vendemmia e produzione e per la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP approvato con il Decreto del Direttore di Artea n. 123 del 1 ottobre 2012, sulla base dei dati dello schedario viticolo;

b) l'unità di base ai fini della rivendicazione è il "vigneto", costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il "vigneto" deve essere totalmente iscritto agli albi DOP ed elenchi IGP per i quali si intende rivendicare, anche parzialmente, la produzione e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione. La produzione di una unità vitata può essere parzialmente compresa in più "vigneti";

c) il sistema informativo di Artea assicuri di rivendicare le produzioni a DOP e/o IGP, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e nel caso in cui da uno stesso vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOP e IGP

applichi l'abbattimento di resa previsto dall'articolo 14, comma 3 del D.lgs 61/2010;

d) i dati delle dichiarazioni siano resi disponibili, mediante i servizi del sistema informativo di Artea, alla Regione Toscana, agli organismi di controllo autorizzati per le DOP e IGP di propria competenza, all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti Agroalimentari, nonché ai Consorzi di tutela riconosciuti in riferimento alle singole DOP e IGP di competenza;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Dipartimenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ad Agea, agli Organismi di Controllo per le DOP e IGP di competenza e ad Artea;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2012, n. 1066

**Accordo tra la Regione Liguria e la Regione Toscana ai sensi dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 17 della L.R. 25/1998 per operazioni interregionali di gestione dei rifiuti.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto che il suddetto D.Lgs. n.152/2006 prevede - all'art.182, comma 3 - che è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;

Vista la L.R. Toscana 18/05/1998 n. 25 che all'art. 17 prevede che "Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi